Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
Sottorubrica: Decisione
Data di pubblicazione: SHAB 22.01.2021
Numero di pubblicazione: BH07-0000002045

Ente di pubblicazione
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 153 vORC, SWISS CONTRACT SAGL

Organizzazioni interessate:
SWISS CONTRACT SAGL
CHE-281.379.974
Via San Pietro 2a
6929 Gravesano

Situazione iniziale:
Decisione secondo l'art. 153 vORC

Disposizione:
L'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino,
nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi degli artt. 153 segg. della vecchia Ordinanza sul registro di commercio (vORC) avviata nei confronti della ditta individuale:
SWISS CONTRACT SAGL, Gravesano (CHE-281.379.974),
ritenuto che
I. secondo l'art. 153a cpv. 1 vORC, se terzi comunicano all'ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio intima all'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'ente giuridico di notificare per l'iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all'art. 153a cpv. 2 lett. a vORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 vORC). Secondo l'art. 153b cpv. 1 vORC se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l'ufficio del registro di commercio emana una decisone circa lo scioglimento della società, la designazione dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, l'ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 del vecchio

Codice delle obbligazioni (vCO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 vCO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Secondo la cifra 4 dell'allegato all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscosso un emolumento tra CHF 50.00 e 200.00;
II. lo scrivente ufficio è stato informato che l'ente giuridico in oggetto non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata del 22 ottobre 2020, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato la società in oggetto, a notificare un domicilio legale valido. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con la dicitura "il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato". Mediante pubblicazione nel FUSC del 30 novembre 2020, è stato intimato alle persone obbligate alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Questo termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. Di conseguenza la società in questione è da considerarsi priva di un valido domicilio legale nel luogo di sede e deve essere sciolta d'ufficio;
III. per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 150.00. Ritenuto come le persone obbligate alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si siano in alcun modo manifestate e abbiano quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei loro obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggergli un'ammenda pari a CHF 350.00;
sulla base dell'art. 153b vORC, decide:
1. La SWISS CONTRACT SAGL, Gravesano, è sciolta d'ufficio. Quali liquidatori sono nominati Mauro Caprioglio e Marco Cestaro.
2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:
SWISS CONTRACT SAGL, in Gravesano, CHE-281.379.974, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 246 del 19.12.2019, Pubbl. 1004788475). Nuova ditta: SWISS CONTRACT SAGL in liquidazione. Nuovo recapito: La società è priva di domicilio legale. La società è dichiarata sciolta d'ufficio secondo l'art. 153b vORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato. Nuove persone iscritte o modifiche: Cestaro, Marco, cittadino italiano, in Frugarolo (IT), socio e presidente della gerenza, liquidatore, con firma individuale, con 80 quote da CHF 100.00 [finora: in Massagno, socio e presidente della gerenza, con firma individuale]; Caprioglio, Mauro, cittadino italiano, in Lugano, socio e gerente, liquidatore, con firma individuale, con 80 quote da CHF 100.00 [finora: socio e gerente, con firma individuale].
3. L'emolumento per l'iscrizione dello scioglimento ammonta a CHF 70.00, quello per la modifica delle funzioni e dei dati personali a CHF 60.00 e quello per la cancellazione del domicilio legale a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 150.00. Le spese amministrative ammontano a CHF 50.00 per la gestione dell'incarto, CHF 18.00 per le spese postali e CHF 30.00 per le pubblicazioni nel FUSC.
4. È inflitta un'ammenda di CHF 350.00 a carico di Mauro Caprioglio e Marco Cestaro.
5. Gli emolumenti relativi all'iscrizione nel registro di commercio e alla diffida, nonché le spese amministrative, pari ad un totale di CHF 408.00, sono posti solidalmente a carico dell'ente giuridico e di Mauro Caprioglio e Marco Cestaro. A carico di Mauro Caprioglio e Marco Cestaro è posta personalmente l'ammenda di CHF 350.00.
6. La presente decisione è notificata personalmente mediante invio postale raccomandato a Mauro Caprioglio, Via Gerso 17, 6900 Lugano (art. 153b cpv. 2 lett. a cifra 2 vORC). Ritenuto come il signor Marco Cestaro non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC (art. 153b cpv. 2 lett. b vORC).
7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione. Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:
Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino
Via Tognola 7
6710 Biasca

Indicazioni giuridiche:
In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giorni
Scadenza del termine: 22.02.2021

Punto di contatto:
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Via A. Tognola 7
6710 Biasca